



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E
DECENTRAMENTO

Determinazione Dirigenziale	
N. 11/ 211	di data 05/11/21

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - L.P. N. 2/2016 E S.M. - VARIAZIONE CONTRATTUALE PER LA FORNITURA E CONSEGNA DI ACCESSORI INTERNI PER I COFANI. TRIENNIO 01/01/2021-31/12/2023. CIG 83602990FD - AUMENTO DEL VALORE CONTRATTUALE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che a seguito di procedura aperta, esperita in modalità telematica, è stata aggiudicata all'impresa Bertoncetto Graziano s.r.l. corrente in Rossano Veneto (VI) c.f. e p.iva n. 03116530241 - CIG 83602990FD - la fornitura di accessori interni per i cofani per un valore di contratto pari ad euro 114.134,31 triennali e 38.044,77 annuali, oneri fiscali esclusi (lotto 1);

premessi altresì che, effettuate le verifiche di legge, la fornitura è stata affidata all'impresa aggiudicataria e ha regolarmente avuto inizio nei termini previsti dagli atti di gara, vale a dire dal 01/01/2021;

ricordato che la quantità dei beni riferiti alla fornitura in discorso è stata determinata molti mesi prima dell'avvio del contratto con il fine di soddisfare il fabbisogno ordinario dell'Ufficio Servizi funerari per il triennio 2021 - 2023;

appurato che con propria determinazione n. 11/153 di data 12 agosto 2021, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, si è integrata la fornitura e la consegna di accessori interni per i cofani (CIG 83602990FD) per un importo di euro 9.000,00, oneri fiscali esclusi, essendo stato registrato nel primo semestre 2021, un consumo di materiale maggiore rispetto alle previsioni dovuto a cause imprevedibili in sede di programmazione degli acquisti, quali l'incremento dei decessi legati alla pandemia da COVID 19 e la necessità di supportare, nei periodi di massima emergenza, le RSA nel comune di Trento anche attraverso la fornitura di accessori funerari per il trattamento di persone la cui morte era dovuta a malattie infettive-diffusive, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 285/1990 e s.m. nonché delle circolari del Ministero della Salute emanate nel corso degli anni 2020 e 2021;

preso atto che si rende ora necessario integrare ulteriormente la fornitura di accessori interni per i cofani funebri per le ragioni espresse nel prosieguo:

1. imbottiture: il numero dei servizi funebri organizzato dall'ufficio Servizi funerari del Comune di Trento nell'ultimo bimestre, pur non raggiungendo i picchi registrati in fase pandemica, è stato comunque sostenuto;
2. materassini assorbenti e barriere: tali beni sono imprescindibili per assicurare condizioni igienico sanitarie ottimali nello svolgimento delle attività cimiteriali di esumazione e successivo avvio alla cremazione degli esiti; nel corso del 2021 si è dato corso a un

pagina 1/4

numero ordinario di esumazioni al fine di assicurare un congruo spazio per le sepolture (anche in osservanza delle disposizioni delle citate circolari del Ministero della Salute), ma gli esiti sono stati avviati a cremazione con un significativo ritardo dovuto alla congestione degli impianti di cremazione; la conservazione di tali esiti da esumazione depositati presso i locali del Cimitero civico in attesa di cremazione ha comportato l'utilizzo di un numero maggiore di materassini assorbenti e di barriere;

considerato che tali eventi hanno eroso le scorte di magazzino dei beni in parola e le quantità contrattuali derivanti da una stima del fabbisogno non effettuabile in fase di programmazione della procedura di gara per la scelta del contraente, né, per le ragioni da ultimo illustrate, al momento del precedente aumento contrattuale;

considerato che non è possibile escludere un nuovo aumento della mortalità dovuto alla pandemia in corso nei mesi a venire, anche in ragione del sensibile aumento del numero di contagi registrato nelle ultime settimane;

considerato altresì che, anche a prescindere dall'andamento pandemico, durante i mesi invernali si assiste a una crescita del numero di decessi, specie tra la popolazione anziana;

ritenuto quindi assolutamente necessario - per garantire all'utenza senza soluzione di continuità i servizi funerari e cimiteriali nei restanti mesi del corrente anno - approvvigionarsi di un congruo numero di beni ricompresi nel contratto in parola il cui valore può essere determinato per un importo di ulteriori euro 7.000,00 oneri fiscali esclusi;

visto l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. secondo cui la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

atteso che il disposto normativo ora citato trova puntuale riscontro negli atti di gara e precisamente:

- all'art. 4 del Capitolato speciale di appalto, allegato sub A al contratto di appalto per la fornitura in oggetto;
- al paragrafo 4.2 "opzioni e rinnovi" del disciplinare di gara con espressa riserva a favore dell'Amministrazione della facoltà di chiedere forniture con quantità aumentate o diminuite fino a un massimo del 20% rispetto ai quantitativi di contratto;

atteso che le varianti dei contratti di appalto in corso di validità, a norma del comma 1 del citato art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende;

atteso altresì che il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, al comma 4 dell'art. 52 stabilisce che solo l'aumento della prestazione oltre il 20% richiede la stipulazione di un nuovo contratto, aggiuntivo a quello originario;

considerato che le variazioni di cui al presente atto sono inferiori alla soglia del 20% sopra menzionata;

ritenuto altresì che sussistano le condizioni previste dall'art. 27, comma 2, lettera c), che consente la modifica dei contratti in corso di esecuzione senza l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione in quanto nel caso di specie:

- a) la necessità di modifica è determinata dalla circostanza che nel predisporre gli atti di gara per la fornitura in oggetto non era stato possibile prevedere quantità di beni adeguati alle sopravvenute condizioni eccezionali sopra narrate;
- b) la modifica non altera la natura generale del contratto, risolvendosi in un mero aumento quantitativo di alcuni dei beni già dedotti nel contratto stesso;

c) il valore della modifica non supera il 50% del valore iniziale del contratto;

ricordato che, ai sensi della normativa sopra citata, l'appaltatore è tenuto a eseguire l'aumento delle prestazioni agli stessi patti e condizioni economiche del contratto originario;

considerato che, in esecuzione della L.P. 9.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

atteso che il punto 7.2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che in deroga al principio generale della competenza finanziaria potenziata le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi sono registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento di polizia mortuaria approvato con deliberazione consiliare n. 38 di data 09/04/1997 e modificato con deliberazione consiliare n. 28 di data 16/02/2021;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
- la L.P. n. 2/2016 e s.m.;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322,

pagina 3/4

immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 94/2020/05 prot. n. 306220 di data 30/12/2020 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

DETERMINA

1. di modificare in aumento, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e ricorrendo le condizioni di cui all'art. 27, comma 2 lettera c) della L.P. n. 2/2016 e s.m., il contratto di appalto stipulato tra l'Amministrazione e l'impresa Bertoncetto s.r.l. (CIG 83602990FD) per la fornitura e la consegna di accessori interni per i cofani, per un importo di euro 7.000,00, oneri fiscali esclusi, agli stessi patti e condizioni economiche del contratto originario;
2. di dare atto che la variazione contrattuale di cui al punto 1 porta il valore del contratto a complessivi euro 130.134,31, oneri fiscali esclusi;
3. di impegnare la somma di euro 8.540,00 (derivante dall'importo dell'aumento contrattuale più gli oneri fiscali) al capitolo 1345 del PEG 2021-2023;
4. di tenere fermo tutto quanto altro stabilito nel contratto originario, salve le date di consegna, da demandare a futuri accordi tra le parti;
5. di dichiarare che le obbligazioni diventano eseguibili entro la data del 31/12/2021.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
dott. Fabrizio Paternoster

Trento, addì 05/11/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E
DECENTRAMENTO

Determinazione Dirigenziale

N. 11/ 211

di data 05/11/21

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - L.P. N. 2/2016 E S.M. - VARIAZIONE CONTRATTUALE PER LA FORNITURA E CONSEGNA DI ACCESSORI INTERNI PER I COFANI. TRIENNIO 01/01/2021-31/12/2023. CIG 83602990FD - AUMENTO DEL VALORE CONTRATTUALE.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
			Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata							
U		2021	12091.03.01345	U.1.03.01.02.999	1103			8.540,00	"	94138 (8996386)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 12 novembre 2021